

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione 4° Civile e Fallimentare

Il Tribunale di Bologna, Sezione IV Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:

Dott. Maurizio Atzori	Presidente
Dott. Anna Maria Rossi	Giudice rel.
Dott. Manuela Velotti	Giudice

-letto il reclamo proposto ex art.26 L.F. con atto depositato il 9 luglio 2014 dalla Rio Beton spa avverso il provvedimento in data 1° luglio 2014 del Giudice Delegato al Fallimento S.A.F.R.A. srl in liquidazione, che autorizza una nuova vendita competitiva, tra il maggior offerente e l'aggiudicatario;

-ritenuta la necessità di fissare udienza di comparizione, secondo il procedimento previsto dall'art.26 LF, a cui non si applica la sospensione dei termini, vista l'esplicita disposizione in tal senso contenuta all'art.36 LF;

-preso atto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento reclamato, di cui la parte ricorrente allega l'urgenza, attesa l'imminente data fissata per la vendita, all'11 luglio, con la conseguente necessità di provvedere su di essa *inaudita altera parte*;

-ritenuto che deve ritenersi attribuito al giudice adito in sede di reclamo il potere di sospensione dell'efficacia del provvedimento reclamato, seppure ciò non sia espressamente previsto, visto che al Tribunale, in ambiti diversi, sono conferiti poteri cautelari, ex art.15 e 25 LF ed è attribuito anche uno specifico potere di sospensione nel caso di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ex art.19 LF;

rilevato, in fatto, che:

-risulta dagli atti la avvenuta aggiudicazione dei beni oggetto della vendita competitiva alla ricorrente, in data 13 giugno 2014, per il prezzo di €.850.000,00, cosicchè pare sussistente la legittimazione a proporre il reclamo;

-il curatore con atto del 27.6.2014 ha comunicato al giudice di avere ricevuto dal Consorzio cave di Bologna, dopo l'aggiudicazione, offerta di acquisto per la somma di €.1.000.000,00, migliorativa quindi, rispetto al prezzo di aggiudicazione, di oltre il 10 %, e confermata dal versamento della cauzione di €.200.000,00;

-il giudice delegato con provvedimento del 1° luglio 2014 ha preso atto della iniziativa del curatore ed ha fissato nuova vendita, aderendo alla richiesta;

considerato, in diritto, che:

- l'art.107 L.F. è norma di legge, come tale vigente ed applicabile indipendentemente da un espresso richiamo nel bando di gara;

Λ



-a fronte di una offerta cauzionata, seria e significativamente migliorativa, come quella pervenuta, la scelta del curatore non pare censurabile, visto il dovere che gli incombe di realizzare la liquidazione più proficua per il ceto creditorio;

- soltanto l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni e il versamento del prezzo da parte dell'acquirente costituiscono il limite giuridico alla facoltà che è data al curatore e al Giudice Delegato dagli artt.107 e 108 L.F.di sospendere, revocare o modificare le condizioni della vendita in ogni momento della procedura anche per motivi di opportunità o convenienza, segnatamente inerenti all'entità delle offerte

-nel caso di specie la sospensione è derivata dalla scelta del curatore, che ha preso atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art.107 4° comma LF, seppure sottoponendo la propria decisione al Giudice Delegato, cui ha richiesto di "autorizzare la sospensione",

- ritenuto che in coerenza con questo impianto, il Giudice Delegato si è limitato a prendere atto della ricorrenza della fattispecie di cui all'art.107 4° comma LF, ed ha autorizzato una nuova vendita, così emettendo un provvedimento che presuppone la avvenuta sospensione della precedente vendita, da parte del curatore, ed è coerente con la norma contenuta all'art.107 L.F., che attribuisce al curatore la scelta di sospendere la vendita;

-ritenuto pertanto che il reclamo avverso il provvedimento del Giudice delegato non è assistito da apparente fondatezza,

RESPINGE

allo stato la richiesta di sospensione della esecutività del provvedimento reclamato,

FISSA

l'udienza del 26 agosto 2014, ore 12,00 per la comparizione delle parti, mandando alla cancelleria di darne avviso al reclamante e al curatore, a mezzo fax.

Bologna 10.07.2014
Il Giudice Relatore

Presidente

Depositato in Cancelleria

il 10/7/14

CANCELLIERE

Il Cancelliere

Dot. ssa Daniela Ancoranti

la presa visione
è stata esecuta
in p. n. GUIDOTTI
10/7/14

Beatrice...
e fa tutto